

COMUNE DI PETTENASCO

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 15 del 29.07.2022

INDICE

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
ART. 3 - FINALITÀ DELL'IMPOSTA	3
ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI.....	3
ART. 5 - MISURA DELL'IMPOSTA.....	4
ART. 6 - ESENZIONI	4
ART. 7 - RIDUZIONI	4
ART. 8 - OBBLIGHI TRIBUTARI	4
ART. 9 - ACCERTAMENTI	5
ART. 10 - SANZIONI	5
ART. 11 - RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE	6
ART. 12 - RIMBORSI.....	6
ART. 13 - CONTENZIOSO.....	6
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI	6

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 2 - Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2012.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pettenasco.

4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio, così come definite dalla normativa vigente normativa regionale. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, area attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.

5. Rientrano nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi di cui all'art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni in L. 21 giugno 2017 n. 96, intendendosi per tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Art. 3 - Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Pettenasco, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 4 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento, nonché negli immobili oggetto di locazione breve di cui all'art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni in L. 21 giugno 2017 n. 96, come sopra definiti, e che non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Pettenasco.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:

- a) il gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 2, comma 4 del presente regolamento;
- b) il soggetto che incassa direttamente il canone o il corrispettivo di locazioni brevi;
- c) il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi);

d) il soggetto che gestisce portali telematici (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi) ovvero l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5*bis* D.L. 50/2017.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, assumono la funzione di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale.

Art. 5 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".

Art. 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età.

Art. 7- Riduzioni

1.E' applicata una riduzione pari al 30% dell'imposta per i soggetti passivi, facenti parte di un gruppo di almeno 25 persone, che pernottano in alberghi a 3 e 4 stelle.

2.E' applicata una riduzione pari al 50% dell'imposta per i soggetti passivi che pernottano presso le strutture ricettive ubicate sul territorio oltre i sette giorni.

Art. 8 - Obblighi tributari

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento sono tenuti:

a) ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno;

b) a presentare, mediante accesso al portale del contribuente del Comune, per ogni mese solare, entro il giorno quindici del mese successivo, una dichiarazione al Comune, riportante:

- il numero dei pernottamenti per ciascun mese di riferimento;
- il numero dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 6;
- il numero dei pernottamenti cui applicare la riduzione in base al precedente art. 7;
- l'imposta dovuta;
- gli estremi del versamento di cui al successivo punto d);
- eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo;
- eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.

La dichiarazione mensile va presentata anche se, nel periodo di riferimento non vi sono stati pernottamenti o vi sono stati solo pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta;

c) a riscuotere l'imposta di soggiorno con contestuale rilascio di quietanza (è consentito il rilascio di quietanza cumulativa per gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari);

d) a versare al Comune di Pettenasco le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel mese di riferimento entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo mediante Pagopa, accessibile dall'area riservata del portale del contribuente del comune.

Le somme da versare inferiori a € 100,00 potranno essere sommate al versamento successivo, dandone debita informazione nella dichiarazione di cui al precedente punto b).

e) alla resa del conto giudiziale, in qualità di agenti contabili, redatto su modello ministeriale, da inviare al Comune di Pettenasco entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;

f) a conservare per 5 (cinque) anni le ricevute, le fatture, le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dai soggetti di cui all'art. 4 al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Art. 9 - Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Comune effettua il controllo della corretta applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 8 del presente regolamento.

3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.

Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 10 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

3. Per l'omessa dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta dovuta, con un massimo di 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per l'infedele o tardiva dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente regolamento, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% dell'imposta dovuta, con un massimo di 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9, comma 1 8, comma 1, lett. d), si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come determinati dal vigente Regolamento delle entrate comunali.

Art. 11 - Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta e relativi accessori viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

2. Rimane comunque ferma, nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta e dei relativi accessori venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e s.m. e i.

Art. 12 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. b).

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come determinati dal vigente Regolamento delle entrate comunali.

4. Non si procede al rimborso d'ufficio dell'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

Art. 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dall'esecutività della D.C.C. di approvazione dello stesso.